



# Comune di Isola del Liri

## PROVINCIA DI FROSINONE

### UFFICIO DEL SINDACO

### Ordinanza n° 10 del 25/02/2019

**Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente art. 50 D.lgs. 267/2000 di messa in sicurezza-rimozione-smaltimento-di coperture in materiale di cemento amianto presenti sul territorio Comunale**

L'anno 2019, il giorno venticinque del mese di febbraio nel proprio ufficio

#### IL SINDACO

**Considerato** che in data 23 febbraio 2019 e seguenti si sono verificate nel territorio di questo comune delle manifestazioni atmosferiche eccezionali, consistenti in forti venti, che hanno causato ingenti danni a strutture sia pubbliche che private;

Considerato che è necessario dare attuazione alle prescrizioni tecniche previste dal D.M. del 06.09.1994, trattandosi di adempimenti già posti a carico della proprietà dalla normativa vigente;

**Considerato** che l'amianto può costituire un rischio per la salute se in condizioni di sgretolamento;

**Dato atto** che nel caso di rimozione e smaltimento è indispensabile predisporre apposito Piano di Lavoro (art. 256 del D.Lgs. 81/08) o notifica per la sola raccolta (art. 250 del D.Lgs. 81/08), i quali devono essere trasmessi alla competente ASL da parte della ditta incaricata in possesso dei requisiti di cui all'art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 (iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali cat. 10);

**Dato atto** che la bonifica di materiali contenenti amianto deve essere condotta nel rispetto della normativa vigente in materia, previa valutazione del piano di lavoro da parte dell'ASL secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 81/08;

**Dato atto** che nel caso in cui si opti per interventi che comportino il permanere dei materiali contenenti amianto come l'incapsulamento o il confinamento, il D.M. del 06.09.1994 prescrive l'obbligo per il proprietario di mettere in atto un programma di controllo e manutenzione;

**Ritenuto** pertanto che i proprietari di coperture di eternit pericolanti e/o danneggiate, provvedano alla messa in sicurezza e bonifica delle stesse;

**Vista** la Legge n. 257 del 27.03.1992 "norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

**Visto** il D.M. del 06.09.1994, recante "normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2, della Legge n. 257 del 27.03.1992" e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. n. 114 del 17.03.1995 "attuazione della Direttiva CE n° 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto";

**Visto** il D.M. del 20.08.1999 pubblicato sulla G.U. n. 249 del 22.10.1999 recante "ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della Legge 27.03.1992 n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

### **ORDINA**

Ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità:

- a tutti i proprietari di strutture e/o edifici siti nel territorio del Comune di Isola del Liri, aventi coperture realizzate in cemento amianto (eternit) pericolanti e/o danneggiate o comunque in cattive condizioni, di provvedere alla messa in sicurezza entro 30 (trenta) giorni dalla data della presente Ordinanza;
- qualora si siano verificate delle cadute di lastre e tegole, nell'immediatezza, la rimozione-smaltimento e bonifica delle parti di amianto precipitate a terra e di quelle ancora presenti in copertura, il tutto mediante ditta specializzata.

### **AVVERTE**

- Che le operazioni di bonifica dei materiali danneggiati contenenti amianto devono essere condotte nel pieno rispetto dei criteri individuati dal D.M. 06.09.1994 e s.m.i.
- Si evidenzia che queste attività, se svolte da soggetti subordinati in capo ad un datore di lavoro, devono essere precedute da una valutazione positiva di Piano di Lavoro redatto ai sensi del Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 e in particolare dell'art. 256 e s.m.i..

- Restano a carico dei singoli soggetti interessati gli oneri delle attività di bonifica e l'obbligo del pieno rispetto delle vigenti norme che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti, mediante incarico a ditte specializzate.
- In ogni caso dovranno essere rispettate le normative di sicurezza previste dal D.M. del 06.09.1994 e s.m.i. e altre norme eventualmente applicabili.
- In caso di smaltimento, questo dovrà avvenire in conformità alla normativa vigente sui rifiuti contenenti amianto.
- In caso di non adempimento si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'eventuale esecuzione coattiva a spesa dell'obbligato e l'eventuale trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria per le valutazioni del caso, salvo comunque il risarcimento di ogni ulteriore danno sofferto dall'Amministrazione comunale, compreso anche l'eventuale danno ambientale.
- L'inosservanza agli obblighi di cui sopra, saranno sanzionati anche ai sensi dell'art. 15 della Lg. 257/1992 e s.m.i.

#### **DISPONE**

- 1) è incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale.
- 2) Che a seguito dei riscontri dei sopralluoghi da parte della Polizia Locale si provvederà alla notifica del presente provvedimento ai proprietari di strutture ed edifici interessati;
- 3) La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, e la divulgazione attraverso gli organi di informazione.

#### **RENDE NOTO**

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199;

Dalla Residenza Municipale, lì 25.02.2019

**IL SINDACO**  
**Quadrini Vincenzo**